



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3740

Seduta del 26/10/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

GESTIONE DEI TRASPORTI SANITARI SEMPLICI DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A SEDUTE DIALITICHE: ULTERIORI DETRMINAZIONI IN MERITO ALLE RELATIVE TARIFFE DI RIMBORSO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- la Malattia Renale Cronica (MRC) è riconosciuta da tutte le organizzazioni sanitarie come un problema di salute emergente nel mondo occidentale e la sua prevalenza è in continuo aumento a causa dell'allungamento della vita media e/o dell'aspettativa di vita;
- la stima della prevalenza della malattia a livello internazionale oscilla tra il 9%-11% della popolazione adulta; secondo queste stime la popolazione interessata in Lombardia si pone tra 800.000 e 1.000.000 soggetti;
- l'insufficienza renale tende a progredire nel tempo verso lo stadio terminale della malattia e rappresenta una condizione ad elevata complessità clinica con un impatto sostanziale sulla salute della popolazione e sulla spesa sanitaria;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha nel tempo regolamentato il tema dei trasporti dei soggetti nefropatici sottoposti a sedute dialitiche attraverso un succedersi di interventi migliorativi e semplificativi al fine di garantire ai pazienti il più ampio accesso ai trattamenti e il ristoro delle spese di trasporto sostenute per gli stessi. Di seguito richiamati i principali provvedimenti:

- d.g.r. n. V/50404 del 28 marzo 1994 *"Determinazioni dei criteri e delle tariffe di rimborso per il trasporto in autoambulanza dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico"* che stabiliva le tariffe di rimborso per il trasporto in ambulanza dei nefropatici dalla dimora al centro dialisi, prevedendo una specifica tariffa per l'ambito urbano e per quello extraurbano;
- d.g.r. n. VII/20472 del 7 febbraio 2005 *"Adeguamento delle tariffe di rimborso per le spese di trasporto in autoambulanza dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico"* che ha adeguato del 23% le tariffe di rimborso delle spese stabilite con la d.g.r. n. V/50404/1994;
- d.g.r. n. VIII/1743 del 18 gennaio 2006 *"Nuove determinazioni in materia di trasporto sanitario da parte di soggetti privati - Revoca della DGR n. VII/2753/2003"*;
- d.g.r. n. VIII/2470 dell'11 maggio 2006 *"Determinazioni in ordine alle quote massime di rimborsi tariffari per i servizi di trasporto sanitario che non rivestono carattere di emergenza urgenza resi direttamente a cittadini da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario"*;
- d.g.r. n. VII/9394 del 6 maggio 2009 *"Determinazione in ordine alle quote massime di rimborso tariffario per le spese di trasporto sanitario dei soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico"* che ha incrementato del 10% le tariffe aggiornate con la suindicata d.g.r. n. VII/20472/2005;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- d.g.r. n. IX/2946 del 25 gennaio 2012 *"Precisazioni in ordine alla dgr n. IX/2633 del 06 dicembre 2011 <Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012>"* che stabilisce la tariffa massima di € 6 per tratta (domicilio-ospedale ospedale-domicilio) per i pazienti dializzati con MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa);
- d.g.r. n. X/5165 del 16 maggio 2016 *"Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero"*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* e in particolare l'art. 41 il quale stabilisce che:

- il Sistema Sociosanitario Lombardo assicura ai pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamenti di dialisi, il rimborso delle spese di trasporto che essi sostengono per effettuare il tragitto dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino e viceversa. Tali rimborsi sono determinati in base ai criteri e alle tariffe definite con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle diverse tipologie di trasporto;
- i rimborsi di cui trattasi, sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dall'ATS di residenza in base alla relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha in cura il paziente;

RICHIAMATA in particolare la d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016"* che nel Sub Allegato 15:

- aggiorna le tariffe di rimborso delle spese di trasporto dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico;
- dichiara che tale aggiornamento scaturisce da un'analisi dei fattori produttivi di costo (costo del personale, ammortamento ambulanza/pulmino/auto, consumi, etc.);
- precisa che la congruità delle tariffe può essere rivalutata al fine di apportare eventuali revisioni con apposito provvedimento di Giunta;

DATO ATTO che il servizio di trasporto dei pazienti dializzati è classificato, ai sensi della d.g.r. n. IX/893/2010, come un trasporto sanitario semplice e comprende sia il servizio di trasporto in ambulanza, sia il servizio di trasporto con impiego di autovetture o furgoni finestrati;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018 *"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 -*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 – Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti", la quale indica che tra le gare programmate per il triennio 2019/2020/2021, di cui dovrà svolgere le procedure concorsuali ARCA S.p.A. (ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A.), è prevista l'indizione di una procedura di gara finalizzata alla fornitura di un servizio di trasporto sanitario semplice di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico;

DATO ATTO che dalla relazione di ARIA S.p.A. – agli atti della DG Welfare – in cui vengono illustrate le strategie della gara per il suddetto servizio, si evidenzia che la quantificazione dei prezzi unitari a base d'asta è determinata da una serie di elementi - costo di usura dei mezzi, costi generali – e in modo preponderante, dal costo del personale calcolato in base alle tabelle ministeriali dei minimi salariali per le categorie contrattuali coinvolte nel servizio di trasporto in argomento;

DATO ATTO che la definizione della documentazione di gara e delle relative linee strategiche scaturisce a valle di un approfondito processo di analisi che ha considerato le evidenze emerse dalle valutazioni condotte sui fronti della domanda, dell'offerta, degli studi di benchmark e avallate dai Tavoli Tecnici, composti da professionisti esperti della materia che hanno supportato la Stazione Appaltante (ARIA);

CONSIDERATO che l'indizione di una procedura di gara finalizzata alla fornitura di un servizio di trasporto sanitario dei pazienti in dialisi, è sostenuta dalla finalità di efficientamento, maggior sicurezza, qualità ed omogeneità del servizio, oltreché da ragioni di razionalizzazione della spesa sanitaria;

DATO ATTO che il regime tariffario non ha più ragione di permanere dal momento in cui sarà attivato il servizio di trasporto sanitario dei pazienti in dialisi affidato mediante l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica che seleziona gli operatori anche in base al prezzo proposto;

STABILITO, pertanto, che in merito alle tariffe di cui al Sub Allegato 15 alla d.g.r. n. X/4702/2015:

- rimane vigente il solo importo previsto per l'utilizzo del mezzo proprio da parte del paziente nefropatico per recarsi alle sedute dialitiche;
- le altre fattispecie che riguardano il trasporto effettuato con autista, o con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

accompagnatore o con ambulanza, cessano la propria efficacia dal momento dell'attivazione del servizio di trasporto dei pazienti in dialisi a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, come programmata dalla d.g.r. n. XI/1121/2018;

RITENUTO che i contratti e le convenzioni in essere per la gestione del servizio di trasporto dei pazienti in dialisi, debbano essere eseguiti sino alla loro naturale scadenza, salvo non sussistano le condizioni normative e di vantaggiosità per addivenire ad un recesso anticipato dei relativi affidamenti;

DATO ATTO che il servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico è assicurato dall'Azienda di riferimento del paziente, i cui costi sono a carico dell'Ente ospedaliero secondo le indicazioni della procedura di gara, di cui d.g.r. n. XI/1121/2018 relativa al servizio in argomento;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che in merito alle tariffe di cui al Sub Allegato 15 alla d.g.r. n. X/4702/2015:
 - rimane vigente il solo importo previsto per l'utilizzo del mezzo proprio da parte del paziente nefropatico per recarsi alle sedute dialitiche;
 - le altre fattispecie che riguardano il trasporto effettuato con autista, o con accompagnatore o con ambulanza, cessano la propria efficacia dal momento dell'attivazione del servizio di trasporto dei pazienti in dialisi a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, come programmata dalla d.g.r. n. XI/1121/2018;
2. di stabilire che i contratti e le convenzioni in essere per la gestione del servizio di trasporto dei pazienti in dialisi, debbano essere eseguiti sino alla loro naturale scadenza, salvo non sussistano le condizioni normative e di vantaggiosità per addivenire ad un recesso anticipato dei relativi affidamenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di dare atto che il servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico è assicurato dalle Aziende di riferimento del paziente, i cui costi sono a carico dell'Ente ospedaliero secondo le indicazioni della procedura di gara di cui d.g.r. n. XI/1121/2018 relativa al servizio in argomento.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge